

CONTRATTO DI APPALTO

del servizio di telerefertazione di esami di radiologia tradizionale a supporto delle Radiologie del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

CIG B96397AEB9, ID SINTEL 211248640

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, di seguito anche **"Committente"** o **"Parte"**

e

Raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) tra

Medishare Telemedicine S.r.l., con sede legale in Via Caprin 18, Gorizia (GO), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia al n. 01194040315, REA GO-203335, C.F. e P. IVA 01194040315, in persona del Sig. Roberto Brancati, nato a Gorizia il 20/02/1972, C.F. BRNRRT72B20E098G, residente in Trieste (TS), Via Commerciale 101/3, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, mandataria,

e

E-Health S.r.l., con sede legale in Amaro (UD), Via Cooperativa Carnica n 1/A, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Udine e Pordenone al n 02980460303 REA UD - 354387 C.F. e P. IVA 02980460303, in persona del Sig. Salvatore Guarneri, nato a San Cataldo (CL) il 02/12/1962, C.F. GRNSVT62T02H792R, residente in Cordenons (PN), Via Bunis n. 4/A, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, mandatante,

costituito con scrittura privata di data 14/01/2026, autenticata dall'Avv. Tommaso Giordano, notaio in Trieste, Rep. n. 12105, di seguito anche **"Appaltatore"** o **"Parte"**.

Premesso che:

- presso l'area della Radiologia del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" sussiste una grave carenza di personale medico inserito nella dotazione organica, che rende estremamente difficoltosa l'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- poiché le esperite procedure di acquisizione di personale dipendente hanno dato esito negativo e, allo stato, non vi sono soluzioni alternative praticabili per garantire le prestazioni sanitarie, si è reso necessario esternalizzare alcuni servizi, al fine di scongiurare il pericolo di interruzione di un pubblico servizio ed in attesa di reperire soluzioni alternative;
- pertanto, con Delibera n. 132/2025 è stato autorizzato l'espletamento, mediante piattaforma di approvvigionamento digitale "Sintel", di un'indagine di mercato finalizzata al successivo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di telerefertazione di esami di radiologia tradizionale a supporto delle Radiologie del Distretto Ovest dell'Ulss 8 Berica, per un periodo di 6 mesi, con base d'asta semestrale pari ad € 90.000,00, IVA esclusa, e costi per l'eliminazione di rischi interferenziali pari ad € 0,00;
- per il suddetto affidamento è stata espletata la procedura con CIG B96397AEB9 e ID SINTEL 211248640;
- con Delibera n. 2384 del 30/12/2025 è stato disposto di affidare il servizio al costituendo RTI tra le società Medishare Telemedicina S.r.l. e E-Health S.r.l., come sopra identificate, per un importo semestrale pari ad € 69.600,00, IVA esclusa;
- l'Aggiudicatario ha fatto pervenire le polizze per RTC, RCO di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico, agli atti dell'UOS Gare;

- è stata accertata l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023 in capo a Medishare Telemedicine S.r.l., ad eccezione della verifica sulla causa di esclusione di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett c) e 98, co. 2, lett. g) e h) (grave illecito professionale), allo stato pendente;
- è stata accertata l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023 in capo a E-Health S.r.l.;
- il Contratto viene stipulato in pendenza della verifica sulla insussistenza delle cause di esclusione predette in capo a Medishare Telemedicine S.r.l., restando inteso che, in caso di riscontro di cause di esclusione, il Contratto verrà risolto, ex art. 1456 c.c.;

tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

Il servizio è regolato, in via graduata:

- dalle disposizioni del presente Contratto (di seguito "*Contratto*");
- dalle disposizioni della documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica;
- dalle disposizioni del D.Lgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti;
- dal Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, perfezionato in data 09/10/2025 (consultabile alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il servizio di telerefertazione di esami di radiologia tradizionale a supporto delle Radiologie del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

In particolare, l'Appaltatore dovrà effettuare la refertazione di esami di Radiologia tradizionale in elezione effettuati nei Presidi Ospedalieri di Arzignano, Valdagno e Montebelluna Maggiore in modalità di telerefertazione con l'impiego dei sistemi aziendali RisPacs.

Art. 3 Decorrenza, durata del Contratto

Il Contratto ha durata di 6 mesi, dall'avvio del servizio.

Per i primi 2 mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla Committente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Al termine del suddetto periodo, qualora l'Appaltatore non abbia dimostrato affidabilità e serietà, la Committente potrà recedere dal Contratto, con preavviso di 15 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).

In caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi esattamente eseguiti, con esclusione di ogni altro risarcimento, indennizzo o rimborso.

Art. 4 Quantità e quinto d'obbligo

Il numero indicativo di prestazioni da eseguire è di 2.000 per mese.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto relativo, la Committente potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione, alle condizioni contrattuali unitarie offerte, ex art. 120 del D.Lgs. 36/2023..

Il numero di prestazioni da eseguire potrà essere ridotto fino alla completa cessazione dell'appalto, in caso di reperimento di personale dipendente o in convenzione da impiegare nel servizio.

Art. 5 Corrispettivo

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto verso il pagamento del seguente corrispettivo:

N. refertazioni stimato mensile	Valore unitario offerto per refertazione (I.V.A. esclusa)	Valore offerto mensile (I.V.A. esclusa)	Valore complessivo dell'appalto (6 mesi) (I.V.A. esclusa)
2.000	€ 5,80	€ 11.600,00	€ 69.600,00

Costi per l'eliminazione dei rischi interferenziali: € 0,00.

Aliquota IVA applicata: 0 %.

Gli importi di cui al presente articolo remunerano ogni prestazione, onere e spesa posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno eseguiti previa emissione di fattura.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata, in formato elettronico.

La fattura elettronica dovrà essere conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed emessa secondo le specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

La fattura elettronica dovrà essere intestata e indirizzata ad Azienda ULSS 8 "Berica", Viale Rodolfi n. 37-36100 Vicenza, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, Codice Univoco Ufficio: UFI8LR e dovrà riportare i seguenti dati:

- descrizione dei servizi eseguiti, suddivisi per tipologia e per presidio ospedaliero, e relativa quantità;
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR
- Endpoint NSO: 52NJ07
- Nome Ufficio: Contabilità e Bilancio – sede di Vicenza, e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it.

L'invio della fattura in forma cartacea o l'omessa indicazione del codice CIG comporteranno l'impossibilità per la Committente di eseguire il pagamento della fattura.

Con cadenza mensile posticipata, l'Appaltatore dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un **report** con indicazione di:

- periodo di riferimento;
- Polo Ospedaliero di esecuzione di referti;
- medico refertante;
- numero di referti eseguiti per ogni medico indicato.

Il pagamento, nella sua interezza, verrà eseguito esclusivamente alla società mandataria. La Committente rimane estranea agli accordi interni al raggruppamento circa la ripartizione del pagamento

Il pagamento delle fatture sarà eseguito con cadenza mensile posticipata, entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del DEC, che sarà eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Gli interessi moratori saranno corrisposti nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 231/2002.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o alla definizione della controversia, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

L'Appaltatore, per il presente appalto, utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'Appaltatore comunica all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 9 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

L'Appaltatore si impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 8.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21 febbraio 1991.

Art. 10 Penali

In caso di inadempimento, la Committente potrà applicare le penali previste dall'art. 9 del Capitolato Tecnico. Gli inadempimenti che possano dal luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R.

L'Appaltatore dovrà rappresentare alla Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute.

E' fatto salvo il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, la Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare alla Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi di:

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara;
- perdita dei requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico;
- relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- cessione del Contratto non autorizzato;
- inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010

Il Contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, comunicazioni o informazioni interdittive di cui all'art. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del Contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

In caso di risoluzione del Contratto, sono fatti salvi l'applicazione delle penali e il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Appaltatore, cui verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.

Art. 12 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. 36/2023

La Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.

La Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme, di attivazione di una convenzione CONSIP, di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta, di mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio o di reperimento di personale dipendente o in convenzione da assegnare al servizio appaltato o per motivi di interesse pubblico.

Il diritto di recesso verrà esercitato con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 13 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

Art. 14 Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile all'indirizzo web <https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>, per quanto applicabile, pena la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 15 Sospensione del servizio

Le prestazioni in appalto configurano servizio pubblico. E' fatto divieto all'Appaltatore di interrompere o sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, anche in caso di ritardo o sospensione dei pagamenti o di controversie stragiudiziali o giudiziali con la Committente.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile con la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c., e può costituire reato, ex art. 331 del Codice Penale., con conseguente l'obbligo per la Committente di sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 16 Scioperi e cause di forza maggiore

Il diritto di sciopero del personale addetto all'appalto è regolato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati."

Il diritto di sciopero è esercitato con un preavviso minimo non inferiore a 5 giorni. Il preavviso deve essere dato alla Committente dall'Appaltatore, che deve adottare un piano di emergenza per assicurare la continuità delle prestazioni, mettendo a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio, concordando con il DEC eventuali comportamenti da seguire.

Tali misure devono essere adottate dall'Appaltatore anche in caso di eventi straordinari e imprevedibili che rendano temporaneamente impossibile l'esatto adempimento dell'obbligazione.

Art. 17 Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata

e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMwxD46oxH>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

L' Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del servizio le clausole previste nel Protocollo di legalità.

La risoluzione del Contratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Art. 18 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Committente e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 19 Misure anticorruzione

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Committente e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318.

Art. 20 Ulteriori obblighi informativi

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del Contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del Contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla Committente.

Art. 21 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata),
- c) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R), inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

Art. 22 Trattamento dei dati

I dati riguardanti l'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (in seguito "GDPR"), dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di protezione dei dati personali.

La Committente rilascia all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023, dalla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), dalle banche dati di altri Enti Pubblici e dalle banche dati utilizzate dall'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, Tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è LTA S.r.l., E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati, altresì, al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", l'ANAC, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della concessione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 della L. 241/1990 e art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.aulss8.veneto.it.

I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di emanazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Art. 23 Responsabile del trattamento dei dati

Con separato Accordo, l'Appaltatore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del Contratto, ai sensi dell'art. 28 del (GDPR) e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di dati personali.

Art. 24 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Stefano Trupiani, Dirigente medico Responsabile dell'UOSD di Radiologia di Arzignano dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Email: stefano.trupiani@aulss8.veneto.it, Telefono: 0444 75-3954, nominato con Delibera n. 1375 del 01/08/2025.

Art. 25 Modifiche e divieto cessione del Contratto

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il Contratto. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 26 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.

Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico della Committente.

Art. 27 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.



PATRIZIA
SIMIONATO
03.02.2026
15:32:26
GMT+01:00

Azienda ULSS n. 8 “Berica”

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

RTI

Medishare Telemedicine S.r.l.

E-Health S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Roberto Brancati,

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 4, 10, 11, 12 lett. a) e b), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 27 del Contratto.

RTI

Medishare Telemedicine S.r.l.

E-Health S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da
Sig. Roberto Brancati,

ROBERTO BRANCATI

Data e ora della firma:
06/02/2026 11:05:48

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 000217311BAFA6D3F47D5AFC266543F483571AA0EDA66E46CC629087FC20E94C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: ROBERTO BRANCATI

Firma in formato pdf: PATRIZIA SIMIONATO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0013844/26

Data Protocollo 06/02/2026

Oggetto DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE GARA B96397AEB9

Mittente MEDISHARE TELEMEDICINE SUA SEDE

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO IKTKQ-19614

PASSWORD AM10E

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

